



STATUTO

Allegato "A" al Rep. 17.817 Racc.7562

Statuto dell'Associazione
RETE ITALIANA INTERVENTI ASSISTITI CON ANIMALI

Art. 1 - DENOMINAZIONE

È costituita, nel rispetto del codice civile e della normativa vigente in materia di associazioni di promozione sociale, l'Associazione denominata "Rete Italiana Interventi Assistiti con gli Animali" (in seguito Associazione).

Art. 2 - SEDE E DURATA

L'Associazione ha sede legale in Via Sersale n. 245 - 00128 - ROMA. Questa potrà essere trasferita con delibera del Consiglio Direttivo dell'Associazione. La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 3 - SCOPO E OGGETTO DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione, che non ha fini di lucro, persegue il fine esclusivo della promozione e solidarietà sociale, umana, civile, culturale, di ricerca etica e scientifica prestando particolare attenzione alla promozione, qualificazione e garanzia dei requisiti professionali e culturali degli operatori e dei Centri nel campo degli Interventi Assistiti con gli Animali (IAA) - i quali hanno valenza terapeutico-riabilitativa (TAA), educativa (EAA) e ludico-ricreativa (AAA) e prevedono l'impiego di animali domestici appartenenti alle seguenti specie: Cane; Cavallo; Asino; Gatto; Coniglio - ed inoltre alla tutela dei diritti e degli interessi degli Utenti in relazione al loro esercizio.

L'Associazione intende collegare tra loro le numerose e differenti (per orientamento filosofico, metodologico ed organizzativo) realtà che negli anni si sono sviluppate sul territorio italiano nel campo della cosiddetta *Pet Therapy* e supportarne la nascita di nuove.

Per svolgere tutte le attività connesse al proprio scopo istituzionale, comprese quelle accessorie, l'Associazione, in via esemplificativa e non esaustiva, si propone di:

- 1 - promuovere la più ampia diffusione degli IAA, in riferimento agli aspetti ludico-ricreativi, educativi e terapeutico-riabilitativi;
- 2 - favorire la migliore qualità degli interventi attraverso il confronto/scambio di buone pratiche e lo sviluppo di progetti innovativi;
- 3 - elaborare e divulgare protocolli di corretta e qualificata pratica degli IAA nell'interesse primario degli utenti;
- 4 - consolidare ed armonizzare un quadro di strumenti di valutazione per gli interventi condiviso con tutti gli *stakeholder*;
- 5 - promuovere il riconoscimento e la valorizzazione delle figure impegnate negli Interventi Assistiti con Animali in tutte le loro forme e declinazioni;



6 - esercitare concrete azioni di indirizzo presso gli organi istituzionali al fine di incoraggiare e sostenere l'inclusione delle Terapie Assistite con Animali nei Livelli Essenziali di Assistenza del Servizio Sanitario Nazionale (in particolare nei percorsi e nei programmi riabilitativi); dell'Educazione Assistita con Animali presso gli Istituti scolastici di ogni ordine e grado e gli Istituti di Recupero e re-inserimento sociale; delle Attività Assistite con Animali presso le fattorie sociali;

7 - organizzare e realizzare, a livello nazionale ed internazionale, attività di formazione, informazione, documentazione e divulgazione scientifica (convegni, seminari, borse di studio, premi di laurea e/o di ricerca) ed in particolare promuovere, istituire e gestire corsi di formazione professionale per gli Operatori degli IAA, mediante specifici accordi ed intese, in collaborazione con istituzioni pubbliche e private, quali Enti di formazione accreditati presso le Regioni, Istituti Zooprofilattici, Aziende sanitarie ed ospedaliere, IRCCS, Società scientifiche, Associazioni, Fondazioni, Università. Per tali scopi, è istituita un'apposita struttura denominata Comitato Tecnico-scientifico, di cui all'art. 13, formata da esperti di livello nazionale ed internazionale;

8 - attivare e sostenere iniziative di ricerca e studio, nonché redazione, pubblicazione di documenti, lavori scientifici e strumenti didattici, banche dati e quant'altro sulle tematiche di interesse dell'Associazione;

9 - promuovere lo sviluppo personale e professionale dei Soci e contribuire alla individuazione e diffusione di buone pratiche nel campo degli IAA a favore degli utenti e della comunità;

L'Associazione tutela con ogni mezzo legittimo, ivi compreso il ricorso allo strumento giudiziario civile, amministrativo e penale, i diritti e gli interessi dei propri Soci; tale tutela si realizza nei confronti dei soggetti pubblici e privati.

L'Associazione potrà svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse; potrà altresì aderire ad Associazioni ed Organismi aventi i medesimi scopi e di chiedere formali riconoscimenti istituzionali.

L'Associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento dei suoi scopi ed in particolare della collaborazione di enti locali, istituzioni ed organismi pubblici e privati, aventi scopi analoghi o connessi ai propri, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni.

Tra le attività dell'Associazione Rete Italiana IAA sono previsti servizi informativi, tra i quali un Portale Internet, la Newsletter e Mailing list per presentare i risultati di ricerche e studi sugli Interventi Assistiti con Animali, per attivare dibattiti e segnalare opportunità.

L'Associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività e compiere qualsiasi operazione per il miglior raggiungimento dei propri scopi, anche esercitando le attività marginali previste dalla legislazione vigente, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fini di lucro.



Art. 4 - SOCI

Sono ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche e giuridiche che si impegnano a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione.

I Soci si iscrivono alla mailing list dell'Associazione; nel caso di persone giuridiche sarà il rappresentante ufficialmente designato ad essere iscritto alla predetta *mailing list*.

I Soci accettano e si obbligano a rispettare le regole dell'Associazione (Statuto, regolamenti interni e deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione).

L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione degli aspiranti Soci è il Consiglio Direttivo dell'Associazione.

Nella domanda di ammissione il richiedente dovrà specificare le proprie complete generalità. In base alle disposizioni del Decreto Legislativo 196/2003 tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell'Associazione previo assenso scritto del Socio.

All'atto dell'ammissione il Socio si impegna al versamento della quota di autofinanziamento annuale nella misura fissata dal Consiglio Direttivo e sottoscrive una dichiarazione di condivisione e accettazione dei principi e delle finalità dello Statuto.

L'associazione è composta da:

- Soci fondatori: ossia coloro che sono indicati come tali nell'atto costitutivo dell'Associazione; hanno il diritto di partecipare alle iniziative ed alle attività promosse dall'Associazione, nei termini e nelle modalità di volta in volta definiti. La loro qualità di Soci ha carattere di perpetuità, non è soggetta ad iscrizione annuale ma solo al pagamento della quota sociale. Essi sono iscritti nel libro dei Soci con la qualifica di fondatori, che resterà tale fino all'eventuale scioglimento dell'Associazione, ove non intervenga richiesta di recesso da parte del Socio stesso. Il recesso comporta la cancellazione del nome del Socio dall'elenco dei Soci fondatori.

- Soci ordinari: ossia tutte le persone, fisiche e giuridiche, che hanno chiesto ed ottenuto la qualifica di socio dal Consiglio Direttivo; hanno il diritto di partecipare alle iniziative ed alle attività promosse dall'Associazione, nei termini e nelle modalità di volta in volta definiti. La loro qualità di Soci ordinari è subordinata all'iscrizione annuale e al pagamento della quota sociale.

- Soci "junior": ossia corsisti, giovani studenti e/o laureati, titolari di borse di studio, borse di dottorato, assegni di ricerca, che non abbiano compiuto i 35 (trentacinque) anni alla data del 31 dicembre dell'anno in corso. Hanno il diritto di partecipare alle iniziative ed alle attività promosse dall'Associazione, nei termini e nelle modalità di volta in volta definiti. La loro qualità di Soci junior è subordinata all'iscrizione annuale e al pagamento della quota sociale. I Soci junior beneficeranno di una promozione corrispondente al pagamento di una quota associativa agevolata.



- Soci onorari: sono proclamati tali dall'Assemblea Generale dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo in virtù del loro particolare contributo alla realizzazione degli scopi sociali. I Soci onorari - e solo loro - non sono tenuti al pagamento della quota associativa.

Le attività poste in essere dai Soci a favore dell'Associazione e per il raggiungimento dei fini sociali sono svolte a titolo gratuito.

Il Socio non potrà in alcun modo essere retribuito, ma avrà diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, ove autorizzata dall'amministrazione.

L'Associazione si riserva la facoltà di assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri Soci.

Il comportamento del Socio all'interno ed all'esterno dell'Associazione deve essere animato da spirito di solidarietà, correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto, dei regolamenti e delle linee programmatiche emanate.

La qualità di Socio non è trasmissibile.

Art. 5 - DECADENZA DALLA QUALITÀ DI SOCIO

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o decesso.

Il Socio può recedere dall'Associazione inoltrando le proprie dimissioni alla sede legale dell'Associazione mediante Raccomandata A/R.

La dichiarazione di recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso se presentata almeno 3 (tre) mesi prima e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Il Socio dimissionario non potrà pretendere la restituzione delle quote associative pregresse, ivi comprese quelle relative all'anno solare in cui viene effettuata la richiesta, non potrà ripetere i contributi versati né avrà alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

L'esclusione del Socio può essere disposta nel caso di mancato versamento della quota associativa annuale, mancato rispetto delle disposizioni del presente Statuto e dei regolamenti interni, mancato rispetto delle deliberazioni e determinazioni adottate dagli Organi statutari.

L'esclusione può essere altresì disposta in tutti i casi in cui il Socio ponga in essere condotte non in linea o non compatibili con le finalità dell'Associazione.

L'esclusione del Socio è deliberata dal Consiglio Direttivo e ratificata dal Presidente dell'Associazione. Deve essere comunicata a mezzo Raccomandata A/R al medesimo, assieme alle motivazioni che hanno dato luogo all'esclusione.

Art. 6 - ORGANIZZAZIONE

L'Associazione articola la propria struttura organizzativa a livello centrale.

I Soci fondatori non dimissionari, il Presidente, i Vicepresidenti, il Segretario Generale, in quanto membri del Consiglio Direttivo, fanno parte dell'organizzazione centrale.



L'Associazione potrà organizzarsi per gruppi di lavoro tematici e - sul territorio - in coordinamenti provinciali, regionali o interregionali. La costituzione di gruppi di lavoro tematici e di coordinamenti provinciali, regionali o interregionali deve essere deliberata dal Consiglio Direttivo.

Ciascun gruppo tematico, coordinamento provinciale, regionale o interregionale è diretto da un Responsabile, nominato dal Presidente dell'Associazione, che la gestisce secondo i principi stabiliti dal presente Statuto e dalle vigenti leggi. Il Responsabile può essere revocato dal proprio incarico con decisione, insindacabile e motivata, del Presidente.

Il Responsabile:

- a) rappresenta l'Associazione, congiuntamente e disgiuntamente al Presidente ed ai Vicepresidenti dinanzi alle autorità locali;
- b) relaziona periodicamente al Presidente in ordine alle iniziative assunte nonché al complessivo andamento della sede regionale;
- c) coordina le sedi provinciali e locali;
- d) svolge azione di collegamento fra le sedi provinciali, regionali e/o interregionali e il Consiglio Direttivo;
- e) propone al Consiglio Direttivo un programma di iniziative da sviluppare sul territorio della Regione al fine di promuovere l'Associazione;
- f) vigila sull'attività svolta dalle sedi provinciali, con l'obbligo di riferire al Consiglio Direttivo i casi di grave inattività;

Art. 7 - ORGANI SOCIALI

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- i Vicepresidenti;
- il Segretario Generale;
- il Comitato Tecnico-Scientifico

Nessun compenso, salvo rimborso delle spese effettivamente documentate e giustificate, è dovuto ai membri del Consiglio Direttivo, al Presidente ed alle altre cariche associative.

Art. 8 - L'ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea Nazionale dei Soci è l'organo sovrano della Associazione, ne rappresenta i Soci e statuisce su tutto quanto viene demandato alle sue decisioni a norma del presente Statuto.

È presieduta dal Presidente dell'Associazione o da un suo delegato nominato tra i membri del Consiglio Direttivo.

È convocata almeno una volta ogni anno dal Presidente dell'Associazione, o da chi ne fa le veci.

Potrà inoltre essere convocata in qualsiasi momento:

- a) qualora il Presidente lo ritenga necessario;
- b) su richiesta di almeno 3 (tre) membri del Consiglio Direttivo;
- e) su richiesta di almeno 1/3 (un terzo) dei Soci.



La convocazione è comunicata ai Soci mediante pubblicazione sul sito internet dell'Associazione ed affissione nella sede nazionale.

Gli avvisi di convocazione devono contenere l'ordine del giorno dei lavori e la sede ove si tiene la riunione.

L'Assemblea è validamente costituita ed è atta a deliberare qualora in prima convocazione sia presente la maggioranza dei Soci, mentre in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci intervenuti.

La riunione in seconda convocazione non può svolgersi nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.

Ogni Socio ha diritto ad un singolo voto deliberativo.

La delega può essere conferita solamente ad altro Socio. Ciascun socio non può farsi portatore di più di una delega.

L'ordine del giorno è definito dal Presidente di propria iniziativa e sulle istanze del Consiglio Direttivo, dei Vicepresidenti, del Segretario Generale, di almeno tre Responsabili e/o di almeno 1/3 (un terzo) di Soci.

L'Assemblea dei Soci si riunisce per:

- a) l'elezione del Consiglio Direttivo;
- b) la definizione degli indirizzi generali ed operativi dell'associazione;
- c) l'approvazione del rendiconto economico annuale predisposto dal Consiglio Direttivo;
- d) l'approvazione e le modifiche dello statuto e/o dei regolamenti interni che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'Associazione;
- e) deliberare durante la vita dell'Associazione stessa, secondo quanto prescritto dalla legge e dal presente Statuto, sull'eventuale destinazione di utili di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale;
- f) deliberare lo scioglimento e la liquidazione della Associazione e la devoluzione del suo patrimonio;

Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti tranne i casi in cui la legge preveda maggioranze diverse.

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci sono riassunte in un verbale che viene redatto dal Segretario Generale o, in sua assenza, da un componente dell'Assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall'estensore ed è trascritto su apposito registro, conservato a cura del Segretario Generale nella sede dell'Associazione.

Art. 9 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo ed amministrativo dell'Associazione ed è responsabile dell'attuazione degli indirizzi assembleari.

Al Consiglio Direttivo sono devoluti tutti i poteri che per legge e secondo quanto disposto dal presente Statuto non sono di competenza esclusiva dell'Assemblea Generale.

Il Consiglio Direttivo potrà, pertanto, compiere tutti gli atti che interessano l'Associazione sia di ordinaria sia di straordinaria amministrazione, compresa la possibilità di nominare un revisore contabile.



È composto da 5 consiglieri, tra i quali è nominato il Presidente, i Vicepresidenti, il Segretario Generale.

È presieduto dal Presidente o, in caso di assenza e/o impedimento, dal Vicepresidente più anziano.

In caso di decadenza o revoca dei consiglieri eletti, subentra nella carica il primo dei non eletti.

In fase costitutiva il Consiglio Direttivo è eletto dai Soci Fondatori.

La convocazione del Consiglio Direttivo è decisa dal Presidente o richiesta da almeno 3 (tre) membri del Consiglio Direttivo stesso.

Le delibere devono avere il voto della maggioranza assoluta dei presenti; a parità di voti prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio Direttivo:

- a) propone all'Assemblea il programma annuale dell'Associazione;
- b) redige e presenta all'Assemblea rendiconto economico annuale;
- c) redige e presenta all'Assemblea il rapporto annuale sulle attività dell'Associazione;
- d) stabilisce la quota sociale di iscrizione annuale;
- e) ammette i nuovi Soci;
- f) delibera l'esclusione dei Soci, salva successiva ratifica del Presidente dell'Associazione;
- g) istruisce e qualifica eventuali comportamenti dei Soci che abbiano contravvenuto ad obblighi scaturenti dal presente Statuto o, comunque, abbiano posto in essere comportamenti non conformi alla deontologia o lesivi dell'etica associativa o dei doveri professionali ed associativi, stabilendo e irrogando sanzioni disciplinari che dovranno essere gradualmente secondo la gravità dell'infrazione commessa e potranno prevedere l'espulsione dall'associazione;
- h) pone il veto, su proposta del Presidente, avverso atti degli organi centrali e periferici dell'Associazione che si pongano in conflitto con la legge, con il presente Statuto e i principi da esso scaturenti, con i regolamenti e le delibere dell'Assemblea e dello stesso Consiglio Direttivo;
- i) autorizza la costituzione di gruppi di lavoro tematici e di sedi territoriali e ne determina lo scioglimento qualora vengono a mancare i presupposti e le condizioni per le quali furono costituite;
- l) redige e presenta all'Assemblea i regolamenti interni volti a disciplinare lo svolgimento dell'attività dell'Associazione;
- m) delibera la costituzione di gruppi di lavoro tematici e di coordinamenti provinciali, regionali o interregionali;
- n) convoca in audizione i Responsabili dei gruppi di lavoro tematici e dei coordinamenti provinciali, regionali o interregionali per definire progetti, programmi e le opportune verifiche;
- o) nomina il comitato tecnico-scientifico, scegliendo i componenti tra gli associati o tra figure di comprovata competenza che lo supporti su aspetti specifici per la realizzazione delle finalità dell'associazione;

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono validamente costituite quando è presente, anche per delega, almeno la metà più uno dei suoi componenti.



Il Consiglio Direttivo si riunisce, anche per via telematica o tramite procedure web, periodicamente e comunque non meno di 3 (tre) volte nel corso di un anno solare.

Art. 10 - IL PRESIDENTE

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo, di cui è membro ai sensi dell'articolo 9 del presente Statuto.

Ha la legale rappresentanza dell'Associazione, presiede e convoca il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei Soci, nomina i Responsabili dei gruppi di lavoro tematici e dei coordinamenti provinciali, regionali o interregionali, ratifica l'esclusione dei Soci deliberata dal Consiglio Direttivo e rappresenta l'Associazione, di cui è portavoce ufficiale, di fronte alle Autorità.

Il Presidente può pretendere, nella esecuzione di una o più delibere particolari per le quali lo ritenga necessario, la firma di corresponsabilità di tutti i membri del Consiglio; per quella o quelle delibere particolari, essi diventano così a tutti i livelli altrettanto responsabili quanto il Presidente.

Il Presidente può delegare parte delle sue funzioni ad altri membri del Consiglio Direttivo.

Il primo Presidente verrà scelto nell'ambito dei Soci fondatori e sarà nominato all'atto della costituzione della Associazione.

Art. 11 - I VICEPRESIDENTI

Nella conduzione e nella rappresentanza dell'Associazione il Presidente è affiancato da tre Vicepresidenti, ciascuno dei quali può essere titolare di specifiche deleghe.

I Vicepresidenti sono scelti tra i Soci eletti nel Consiglio Direttivo, coadiuvano il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni. Il più anziano lo sostituisce in caso di assenza o impedimento ed anch'egli ha la rappresentanza processuale dell'Associazione.

Art. 12 - SEGRETARIO GENERALE

Il Segretario Generale viene nominato dal Presidente fra i Soci eletti nel Consiglio Direttivo.

È responsabile dell'organizzazione sociale, prepara le convocazioni delle riunioni e cura la tenuta dei libri verbali e del Registro dei Soci e redige, per conto del Consiglio Direttivo, il rendiconto economico annuale e la relazione di attività.

Svolge altresì la funzione di verbalizzante nelle adunanze dell'Associazione e coadiuva il Presidente nella esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie ed opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione, ivi compresa la gestione economica.

Cura inoltre la comunicazione con i soci anche tramite la gestione del Portale web della rete, della newsletter e della mailing list.



Art. 13 - IL COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO

Il Comitato Tecnico-Scientifico è composto da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 10 (dieci) componenti, nominati dal Consiglio Direttivo dell'Associazione tra i maggiori esperti di livello nazionale ed internazionale nel campo degli IAA.

Esso è presieduto dal Presidente dell'Associazione, ovvero uno dei Vicepresidenti allo scopo delegato.

Il Comitato Tecnico-Scientifico si configura come struttura consulenziale strategica e di supporto che si esprime sui temi della formazione, della ricerca e divulgazione.

Art. 14 - DURATA DELLE CARICHE SOCIALI

La cessazione delle cariche sociali ha luogo per ultimato periodo, per dimissioni o per rimozione.

Tutte le cariche sociali hanno durata di tre anni e possono essere confermate secondo le previste procedure.

La rimozione dalla carica può essere disposta dal Consiglio Direttivo solo per gravi motivi che debbono essere opportunamente motivati.

Art. 15 - PATRIMONIO E MEZZI FINANZIARI

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili, comunque acquisiti, e dalle somme accantonate a qualsiasi titolo sino a quando non siano utilizzate per gli scopi statutari.

I mezzi finanziari per il funzionamento dell'Associazione provengono:

- dalle quote versate dai Soci nella misura decisa annualmente dal Consiglio Direttivo;
- dai contributi, donazioni, lasciti in denaro o in natura provenienti da persone e/o enti le cui finalità non siano in contrasto con gli scopi sociali. Il Consiglio Direttivo potrà rifiutare qualsiasi donazione che sia tesa a condizionare in qualsivoglia modo l'Associazione;
- da contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- da contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- da iniziative o attività non in contrasto con gli scopi sociali.

Gli utili, gli avanzi di gestione e le risorse dell'Associazione devono essere impiegati esclusivamente per la realizzazione degli scopi statutari. Viene fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.



Art. 16 - ESERCIZIO E RENDICONTO ECONOMICO

L'esercizio dell'Ente inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il rendiconto economico, predisposto dal Segretario Generale per conto del Consiglio Direttivo, viene approvato dall'Assemblea degli associati, entro il mese Giugno di ogni anno. Insieme al rendiconto economico, il Consiglio Direttivo presenta una relazione sullo stato di avanzamento delle attività.

Art. 17 - MODIFICHE STATUTARIE

Il presente Statuto è modificabile dall'Assemblea dei Soci e con voto favorevole della maggioranza dei presenti e rappresentati per delega. Ogni modifica o aggiunta non potrà essere in contrasto con gli scopi sociali e con le disposizioni di legge vigenti.

Art. 18 - SCIoglimento

L'Associazione si scioglie, oltre che nei casi previsti dalla legge, anche per delibera dell'assemblea degli associati, adottata col voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.

In caso di scioglimento l'assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non associati, determinandone gli eventuali compensi. Il patrimonio residuo sarà interamente devoluto ad altre organizzazioni non lucrative o a fini di pubblica utilità.

Art.- 19 - NORME TRANSITORIE E DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto ciò che non è espressamente previsto nel presente Statuto si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi vigenti in materia nonché in eventuali regolamenti interni.

Per tutte le controversie eventualmente nascenti in dipendenza del presente statuto, sarà competente il foro di Roma.

F.TO EUGENIO MILONIS - PAOLA ASSENNATO - SERGIO PAPALIA - ROSSANO SALVATORE -
EMIDIO LAMBOGLIA - VINCENZO FERRARA Notaio -